

Verbale di accordo

Il 6 giugno 2006, presso la sede di Federlegno-Arredo di Milano

tra:

- Federlegno-Arredo;

e

- Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil;

Con riferimento al punto 2 (assetti contrattuali), comma 2 del Protocollo 23 luglio 1993 e all'art. 2 comma 2.1 della Parte Prima del vigente C.C.N.L.

è stato raggiunto l'accordo

per il rinnovo della parte economica (secondo biennio) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dalle Aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali, 1.1.2006/31.12.2007, sulla base di quanto riportato in allegato.

Incrementi minimi tabellari e decorrenze

Categorie	Importi totali incremento	1 ^a tranche 1.6.2006	2 ^a tranche 1.3.2007	Vecchie categorie	Nuove categorie	3 ^a tranche 1.10.2007
7 ^a	122,23	41,77	51,06	7 ^a	AD2-AD3	29,40
					AD1	27,75
6 ^a	109,47	37,41	45,73	6 ^a	AC5	26,33
					AC4	24,26
5 ^a	92,00	31,44	38,43	5 ^a	AS4-AC2-AC3	22,13
					AS3	22,60
4 ^a	83,11	28,41	34,71	4 ^a	AS2-AC1	19,99
3 ^a	79,00	27,00	33,00	3 ^a	AE4-AS1	19,00
					AE3	17,91
2 ^a	70,06	23,94	29,27	2 ^a	AE2	16,85
1 ^a	59,62	20,38	24,90	1 ^a	AE1	14,34

Una Tantum

Ai lavoratori in forza alla data odierna è riconosciuto un importo forfettario di euro 100 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 31 maggio 2006. La frazione di mese superiore ai 15 gg. sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Dall'importo di cui sopra dovrà essere detratto l'importo già erogato a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale.

Per i lavoratori con contratto a tempo parziale, l'una tantum sarà proporzionata all'orario concordato.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuali ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R..

Il suddetto importo verrà erogato con le competenze di retribuzione del mese di giugno 2006, ovvero nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio, e quelle per malattia ed infortunio e congedo matrimoniale, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2006, saranno considerate utili a fini dell'importo di cui sopra.

Agli apprendisti l'importo su citato verrà corrisposto in proporzione alla percentuale di retribuzione così come calcolata ai sensi del vigente C.C.N.L..

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2006 abbiano fruito di trattamenti di CIG, di riduzione di orario per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'una tantum sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nuova scala parametrica

Le parti concordano che la modifica della scala parametrica prevista alla tabella 2 dell'art. 16 parte seconda del vigente C.C.N.L., avrà applicazione a valere dal 1° maggio 2007 e non dal 1° gennaio 2007 come prevista dal citato articolo contrattuale.